



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Nr. 08 del 05/01/2023 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 20 del 29 Dicembre2022

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ed il Comune di Pignataro Interamna (FR) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023.

Il giorno Ventinove del mese di Dicembre 2022, alle ore 11,06 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Resultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere		SI
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere		SI
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere		SI
11	Enrico	TISEO	Consigliere		SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott.ssa Assunta DI MATTEO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ed il Comune di Pignataro Interamna (FR) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023.

Il Sindaco, in prosecuzione di seduta, introduce il successivo punto all'ordine del giorno indicato in oggetto ed illustra brevemente la proposta di deliberazione.

Nessuno dei consiglieri presenti chiede di intervenire, pertanto il Sindaco invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione della proposta e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITO** quanto sopra;

- **PREMESSO:**

- che l'art.30 del T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il quale, accorpando le disposizioni tese ad evidenziare i rapporti tra legislazione statale e regionale da un lato e l'autonomia riconosciuta al sistema degli enti locali, dall'altro, definisce le Convenzioni quali forme associative tra Enti Locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;

- che l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, dispone che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

- **VISTO** l'art. 16 - ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale: *“La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”*;

- **VISTO** il Decreto Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto *“Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”* (GU n. 297 del 30-11-2020) che definisce le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

- **VISTO** l'art. 2, comma 2, del sopracitato Decreto Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 in base al quale: *“La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”*;

- **RICHIAMATA** la precedente deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 29/12/2021 con la quale è stato deliberato di svolgere in forma associata il servizio di segreteria comunale tra il Comune di San Giorgio a Liri ed il Comune di Pignataro Interamna ed è stato approvato il relativo schema di convenzione;

- **CONSIDERATO CHE** la convenzione in parola approvata con propria precedente deliberazione n. 29 del 29/12/2021 all'articolo 8 rubricato "DURATA E CAUSE DI SCIoglimento" dispone testualmente: *"La presente convenzione è da intendersi valida fino al 31/12/2022 a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione (data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali).*

Prima della scadenza potrà essere rinnovata mediante deliberazioni di Consiglio Comunale, per un uguale periodo o per un differente periodo da concordare.";

- **EVIDENZIATO** pertanto che la convenzione viene a scadere il prossimo 31/12/2022 e che gli enti coinvolti hanno concordemente deciso il rinnovo della prosecuzione del rapporto convenzionale per ulteriori anni 1, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con deliberazione n. 29 del 29/12/2021 e di avvalersi dell'opera del Segretario comunale già titolare della segreteria convenzionata oggetto di rinnovo;

- **PRESO ATTO** che a tal fine:

- il Comune di Pignataro Interamna con nota a firma del Sindaco, prot. 8348 del 07/12/2022, ha comunicato al Comune di San Giorgio a Liri (FR) la volontà di rinnovare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

- Il Comune di San Giorgio a Liri con nota a firma del Sindaco, prot. 10077 del 21/12/2022, acquista al protocollo al n. 8649 del 21/12/2022 ha comunicato la volontà di rinnovare la suddetta convenzione di segreteria comunale;

- **VISTO** l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Pignataro Interamna (FR);

- **TENUTO CONTO CHE** il Comune di San Giorgio a Liri (FR) mantiene il ruolo di Ente capo convenzione;

- **VISTA** la deliberazione n. 150, del 15.07.1999, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenda Segretari Comunali e Provinciali, in materia di procedimento di nomina dei segretari comunali e provinciali;

- **VISTE** le deliberazioni n. 164, del 27.07.2000 e n. 278, del 16.12.2003, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenda Segretari Comunali e Provinciali, in materia di convenzioni di segreteria comunale;

- **RITENUTA** la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- **VISTO** lo Statuto comunale;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti nr. 6 – votanti nr. 6.

Con nr. 6 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) DI RINNOVARE** ad ogni effetto e per quanto nelle premesse evidenziato, la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Pignataro Interamna (FR), per ulteriori anni 1, dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, avvalendosi dell'opera del Segretario comunale, già titolare della segreteria convenzionata;
- 3) DI STABILIRE CHE** il servizio di segreteria comunale, continuerà ad avvalersi dell'opera del Segretario Comunale, già titolare della segreteria convenzionata oggetto di rinnovo;
- 4) DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i comuni di San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) DI DARE ATTO CHE** il Comune di San Giorgio a Liri (FR) mantiene il ruolo di Ente capo convenzione;
- 6) DI DARE MANDATO** al Sindaco per la sottoscrizione della stessa convenzione;
- 7) DI TRASMETTERE**, a cura del Comune Capofila, copia della presente deliberazione, munita degli estremi di pubblicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma – Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Lazio per i consequenziali provvedimenti;
- 8) DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Comune di San Giorgio a Liri, quale ente capofila, per il seguito di competenza;

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti nr. 6 – votanti nr. 6.

Con nr. 6 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ed il Comune di Pignataro Interamna (FR) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 22/12/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 22/12/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 22/12/2022.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI (FR) E PIGNATARO INTERAMNA (FR).

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di _____, nel rispetto della normativa vigente,

TRA

il tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Francesco Lavalle, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, avente C.F. 81002350601

E

il Comune di Pignataro Interamna (FR), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Benedetto Murro, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, avente C.F. 81003050606;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 Agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, N. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- Che i Comuni di San Giorgio a Liri e di Pignataro Interamna, intendono proseguire lo svolgimento del servizio di segreteria comunale mediante convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario Comunale;
- Che i Comuni sopra richiamati sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- Che l'amministrazione comunale di San Giorgio a Liri (FR) con deliberazione di Consiglio comunale n..... del, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Pignataro Interamna (FR) con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni di seguito previste.

ART.1 – OGGETTO

I Comuni di San Giorgio a Liri (classe III) e di Pignataro Interamna (classe IV), stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/00 al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 e, pertanto, svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo una maggiore efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

La presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al Segretario Comunale l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla Legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa (ai sensi delibera Ages Nazionale n. 164/2000).

ART.2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Giorgio a Liri assume il ruolo di Comune capo convenzione o Ente capofila, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, ente avente la più elevata classificazione.

Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del Segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila.

ART.3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri, quale Comune Capo Convenzione e sede della convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e del D.P.R. 465/1997, d'intesa con il Sindaco del Comune di Pignataro Interamna.

In sede di prima applicazione il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario comunale titolare del Comune di San Giorgio a Liri.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con il Sindaco del Comune di Pignataro Interamna provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- Erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- Richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- Autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART.4 - REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La revoca del Segretario comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri, quale Comune Capo convenzione.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, II cpv del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo convenzione, espletata la procedura di cui al suddetto art. 15, comma 5, II cpv del D.P.R. 465/97, richiederà formalmente al Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri, nella sua veste di Comune Capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

ART. 5- MODALITA' OPERATIVE E ORARIO DI LAVORO

Con la presente Convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio di Segreteria presso ciascun Comune. Il Segretario comunale, pertanto, garantisce la propria presenza in servizio presso le segreterie dei singoli Comuni per il 60% delle ore settimanali al Comune di San Giorgio a Liri (FR) e per il 40% al Comune di Pignataro Interamna (FR).

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio o per meglio rispondere ad emergenti e temporanee esigenze e garantire il miglior svolgimento delle funzioni previste dalla Legge.

I Sindaci dei due comuni ed il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 13 del vigente CCNL di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro adeguandoli alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

ART. 6- TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI

L'inquadramento giuridico e il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata, è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati nonché dalla normativa vigente in materia.

Al Segretario che ricopre sedi di Segreteria Convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (art. 45 del CCNL del 16/05/01).

Gli istituti giuridici ed economici sono applicati dal Comune di San Giorgio a Liri, in qualità di ente capofila, che assume il compito di corrispondere gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivo di maggiorazione della retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato, a carico degli enti convenzionati in rapporto alle percentuali delle prestazioni lavorative sopra determinate, nel rispetto di quanto stabilito dai vigenti CCNL.

Il Comune capo convenzione provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione. A tal fine, il Comune di San Giorgio a Liri invierà trimestralmente al Comune di Pignataro Interamna il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati. Il Comune di San Giorgio a Liri potrà chiedere, trimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso. Il Comune di Pignataro Interamna provvederà ad emettere il mandato di pagamento degli oneri a proprio carico entro trenta giorni dalla richiesta.

I predetti enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (ferie, svolgimento di incarichi, congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Comune di San Giorgio a Liri, ponendo le eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte. Sono a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione effettuate per conto dei singoli comuni.

In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono dovuti i diritti di rogito nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio di godimento ai sensi di legge. A tal fine, il pagamento degli stessi sarà effettuata dal Comune di San Giorgio a Liri previo accreditamento delle somme dovute da parte del Comune di Pignataro Interamna, comprensive degli oneri retributivi e fiscali a carico dell'ente (CPDEL, INPDAP, INADEL E IRAP).

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali, ad eccezione dei diritti di rogito, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di San Giorgio Liri per il 60%;
- Comune di Pignataro Interamna per il 40%.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi secondo disposizioni di legge.

ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario comunale;
- Revoca del Segretario comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida per anni 1 dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata mediante deliberazioni di Consiglio Comunale, per un uguale periodo o per un differente periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento prima della scadenza naturale e per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli Enti convenzionati;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare all'altra Amministrazione comunale contraente. In tal caso il recesso unilaterale avrà effetto 30 giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto, o eventualmente in una data successiva indicata nell'atto di recesso.
- Recesso unilaterale dell'Ente Capo convenzione in caso di violazione delle disposizioni sul rimborso degli oneri previsti dalla presente convenzione. In tal caso il recesso unilaterale avrà effetto 10 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'Ente Capofila, che provvederà con deliberazione alla presa d'atto del recesso.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune Capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare.

In caso di scioglimento della convenzione ovvero in caso di naturale scadenza della stessa ovvero in caso di recesso unilaterale, il Segretario comunale titolare permarrà in servizio a totale carico e a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione, conservando pertanto la titolarità di quest'ultima sede così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n.150 del 15 luglio 1999, salvo diverso accordo tra le parti e previo consenso del Segretario comunale.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura di Roma U.T.G – ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali, Sezione regionale del Lazio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza

ART. 9 -SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma- Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Lazio. Sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Vice segretario nei termini di legge.

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è regolamentata secondo le disposizioni dell' Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART.10 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione regionale dell'Albo.

ART. 11 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale di classe III.

ART.12 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/04/1986 n.131 e delle vigenti leggi in materia di registro.

ART.13 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei vigenti CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Copia della presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, a norma dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, sarà trasmessa, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma –Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Lazio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di San Giorgio a Liri
Il Sindaco: Dott. Francesco Lavallo

Comune di Pignataro Interamna
Il Sindaco: Dott. Benedetto Murro

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **05/01/2023**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **05/01/2023**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **05/01/2023**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

